



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore TREMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2017

Introduzione nella Costituzione italiana del principio di sovranità rispetto all'ordinamento dell'Unione europea

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è ordinato alla riformulazione degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione. Partendo per chiarezza di esposizione da quest'ultimo, e fermo quanto ivi disposto in materia di rapporto tra Stato e Regioni, si tratta in sostanza del ritorno al testo originario della nostra Costituzione. Ritorno basato sulle seguenti considerazioni:

a) il riferimento alla Costituzione, presente nel testo dell'attuale articolo 117, primo comma, viene soppresso. Pare infatti un *curiosum* che, ad un certo punto, una Costituzione autodisponga che «si rispetti» la Costituzione stessa;

b) il «vincolo» al «rispetto dei vincoli (*sic!*) europei», così introdotto nella II parte della Costituzione, estende in realtà i suoi effetti, più che su questa parte ed in specie sul titolo V, su di una vastissima area della I parte della Costituzione. E qui influenzando su di un elevatissimo numero di titoli. Ciò che rende evidente come la strategia applicata allora (biennio 2000-2001) dai legislatori fosse estemporanea ed obliqua, astuta ma non responsabile, di fatto e di diritto e di molto trascendendo la materia del titolo V, materia che allora era invece centrale ed in sostanza esclusiva nella discussione politica fatta agli effetti di quella riforma.

In questi termini è in specie evidente che la sede più appropriata per introdurre una norma di questo tipo avrebbe dovuto e potuto essere, semmai, individuata nell'articolo 11;

c) va in particolare notato che per «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» hanno da intendersi non solo quelli derivanti dai Trattati europei, ma anche quelli derivanti da tutte le altre fonti del diritto euro-

peo - dalle direttive ai regolamenti - che vengono così, questi pure, «costituzionalizzati»;

d) in ogni caso, il vincolo così introdotto in Italia non è solo estesissimo nel suo campo di applicazione, ma unilaterale (ovvero non richiesto) ed asimmetrico, rispetto a quanto disposto in altre e non marginali Carte costituzionali. Come è, ad esempio, nel paragrafo 23 della Costituzione della Repubblica federale di Germania.

È questa oggi la ragione della rimozione di questo autovincolo operata nella forma di un sostanziale allineamento della nostra Costituzione ai principi contenuti in quella di Germania. Allineamento operato nell'articolo 1 del presente disegno di legge costituzionale.

Ed allineamento basato, tra l'altro, sulle seguenti ragioni:

- mentre l'articolo 11, citato, prevede, per le limitazioni della nostra sovranità, la essenziale «condizione di parità con gli altri Stati»;

- questa non è prevista all'interno dell'Unione europea, dato l'unilaterale *particularisme*, come sopra introdotto nella Costituzione di Germania dopo l'unificazione e dopo Maastricht.

Uno speciale e non paritetico *particularisme* qui esteso, tra l'altro, anche alla disciplina di speciali procedure parlamentari ivi previste tanto per l'approvazione quanto per la modifica dei Trattati e della regolazione europea. Procedure in specie parallele a quelle previste nella stessa Costituzione per le relative revisioni costituzionali.

In sintesi, in questi termini, l'*Artikel* tedesco non solo non costituisce un ostacolo alla

introduzione di questa norma, ma anzi ne giustifica l'introduzione in Italia.

Nella logica di una Unione in cui uno Stato può, a differenza o non parità rispetto agli altri, attribuirsi una speciale riserva di sovranità, niente pare ostacolarne la replica nell'ordinamento costituzionale di un altro Stato dell'Unione.

Va in specie notato che la riserva così in essere nella Costituzione di Germania è sempre stata considerata sistematicamente conforme ai principi dell'Unione. Così da escludere l'ipotesi che quanto si mira qui ad introdurre sia contrario al sistema dei Trattati europei, dove una riserva di sovranità non può essere una esclusiva di uno Stato, essendo da escludere che tutti gli Stati siano uguali, ma che alcuni debbano essere più uguali degli altri e non invece, se lo vogliono, uguali anche solo ad un altro Stato!

Per semplicità redazionale, anche in considerazione del principio generalmente accettato cosiddetto del «traffico della fattispecie», in questa sede si sarebbe potuto ope-

rare (se pure con qualche variante domestica) il rinvio formale al citato *Artikel*. Ma, in termini più convenzionali, si è preferita, pur con lo stesso risultato, la più tradizionale tecnica di traduzione e di riscrittura in Italia del testo originale contenuto nella Costituzione di Germania.

È certo vero che si è di recente manifestata, all'interno della nostra giurisprudenza costituzionale, la tendenza all'affermazione dei cosiddetti «contro-limiti» rispetto alle fonti giuridiche europee. Ma se questa è una giusta tendenza, è pur sempre solo una tendenza, perciò non sufficiente rispetto alla realtà in atto.

Va infine notato che nel teatro politico europeo, e non solo italiano, sta in effetti crescendo la tendenza verso nuovi Trattati europei. Ma questa è una tendenza che, se concretizzata, non escluderebbe affatto la necessità, anzi accrescerebbe le ragioni di opportunità di una riforma della nostra Costituzione operata nei termini di cui sopra.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 11 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le norme dei Trattati e degli altri atti dell'Unione europea sono applicabili a condizione di parità e solo in quanto compatibili con i principi di sovranità, democrazia, sussidiarietà, nonché con gli altri principi della Costituzione italiana».

Art. 2.

1. L'articolo 117, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto delle reciproche competenze».